

si vuole pensare o ci si illude di non potervi pensare, sperando che questa situazione di relativa stabilità dei tassi a livelli bassi, come nel nostro paese non se ne erano visti da decenni, continuerà in maniera indefinita.

Basterebbe, invece, guardare alle regole che presiedono al funzionamento dell'unione monetaria per capire che l'obiettivo generale della Banca centrale europea non è quello di mantenere bassi i tassi di interesse, ma quello di mantenere bassa l'inflazione: pertanto, la Banca centrale risolverà il dubbio se favorire tassi di interesse bassi, e di conseguenza il consumatore e lo sviluppo, aumentando i tassi al fine di tenere bassa l'inflazione.

In conseguenza di ciò, fra non molto — speriamo di no —, queste norme potrebbero ritorcersi contro il consumatore. Da queste considerazioni non può che derivare il voto contrario sugli emendamenti e sull'impostazione generale.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Veltri. Ne ha facoltà.

ELIO VELTRI. Signor Presidente, abbiamo assistito, in questi anni, all'irrisoluzione continua nei confronti delle sentenze della magistratura penale. Ritengo che oggi disattendere una sentenza della Cassazione in una materia quale questa possa costituire un grave rischio e trasformandosi in un boomerang le cui conseguenze non vengono adeguatamente apprezzate.

Invito, pertanto, il Governo a riflettere sulla questione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Giancarlo Giorgetti. Ne ha facoltà.

GIANCARLO GIORGETTI. Signor Presidente, ho ascoltato con molta attenzione le argomentazioni svolte dai colleghi che mi hanno preceduto. Ha ragione l'onorevole Guarino quando afferma che la Cassazione, con la sua sentenza, non ha condannato le banche, ma ha condannato il legislatore. Tuttavia, questa afferma-

zione, anche se corretta, deve essere ulteriormente specificata, perché da qualche anno, vale a dire da quando è stata approvata la legge sull'usura nel 1996, tutti coloro i quali hanno avuto a che fare con l'interpretazione di tale legge — mi riferisco alle banche, ai consumatori e ai legali ai quali i consumatori, singolarmente o in forma associativa, si sono rivolti — avevano ben chiari i pericoli ad essa connessi.

Se si pensa che in questi quattro anni, nonostante fossero stati presentati dei ricorsi, non è stato fatto nulla, non solo dal legislatore ma soprattutto dal Governo, che conosceva perfettamente il problema ed avrebbe dovuto assumere l'iniziativa in modo tempestivo per dare una risposta chiara e per fornire una interpretazione autentica delle norme contenute nella legge sull'usura del 1996, risulta ben chiaro chi siano oggi i responsabili della norma al nostro esame: sono il Governo e la maggioranza, che per tutti questi anni hanno ignorato la necessità di dare una sistemazione normativa al problema.

La valutazione finale che possiamo dare è che il Governo è intervenuto con decreto-legge solo quando la pronuncia della Corte di cassazione ha messo in difficoltà il sistema bancario, ma ha evitato di farlo nei precedenti quattro anni, quando in difficoltà erano i cittadini, i consumatori e le imprese, costretti a pagare tassi non si sa se usurari, ma sicuramente fuori mercato.

Per questo motivo il vero atto d'accusa deve essere rivolto a questa maggioranza cosiddetta di sinistra, che per quattro anni ha sistematicamente evitato di tener conto delle lamentele e delle esigenze dei bisognosi ed ha coperto il sistema bancario. Lo ripeto: il Governo interviene solo oggi per venire incontro alle esigenze di quest'ultimo.

Per questo motivo credo che le argomentazioni del collega Guarino debbano essere ulteriormente sviluppate. Mi asterrò nella votazione dell'emendamento

Giordano 1.47, ma penso che debba essere chiaro che le responsabilità vadano ricercate in quella parte politica.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Giordano 1.47, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	413
<i>Votanti</i>	400
<i>Astenuti</i>	13
<i>Maggioranza</i>	201
<i>Hanno votato sì</i>	176
<i>Hanno votato no</i> .	224).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Giordano 1.48.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Malentacchi. Ne ha facoltà.

GIORGIO MALENTACCHI. Non è un dialogo a due, collega Guarino, ma siamo convinti che questo primo comma sia la pietra miliare dell'intero provvedimento. Esso infatti stabilisce che sono considerati usurari solo quegli interessi che si rivelino tali al momento della stipula del contratto e non durante l'intera sua esistenza. Conseguentemente il momento del pagamento non ha alcuna importanza per l'estensore di questo comma che — è evidente — colpisce al cuore la sentenza della Corte di cassazione e nega un comportamento pacificamente consolidato in tutti questi anni. Questa è la semplice verità!

Non condividiamo il principio secondo il quale, ai fini di valutare se si sia in presenza di un comportamento anomalo, rileva solo il momento della individuazione della somma da restituire, anche perché, come nella fattispecie dei mutui, il contratto produce effetti che si protraggono nel tempo e quindi non può consi-

derarsi esaurito e concluso definitivamente al momento della firma iniziale. Per sostenere questa nuova interpretazione, che favorisce materialmente, nella situazione data, il sistema creditizio, sono state scomodate argomentazioni disparate: dalla necessità di salvaguardare e proteggere l'esistenza di mutui a tasso fisso, all'esigenza di garantire la certezza delle norme.

In verità, l'unico elemento certo — piaccia o meno — è che le banche non avevano rispettato la legge ed oggi, con questa presunta interpretazione autentica, continueranno ad evitare di restituire ai loro clienti il maltolto.

L'interpretazione data da questo comma, oltre a distruggere ogni speranza di vedere affermato un principio che punisce l'arroganza dei potenti, non esita a contraddire clamorosamente un orientamento univoco della magistratura.

Noi riteniamo che questa misura, che non ridurrà il contenzioso giudiziario, evidenzia una subordinazione del Governo nei confronti dei poteri forti, che la dice lunga sull'autonomia della classe dirigente. E pensiamo altresì che essa, se confermata, rappresenti un grave e pesante atto di ingiustizia. Pertanto vi preghiamo di esprimere un voto favorevole sul nostro emendamento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Leone. Ne ha facoltà.

ANTONIO LEONE. Presidente, per motivazioni non del tutto simili a quelle del collega Malentacchi, anche noi esprimeremo un voto favorevole su questo emendamento che, dal punto di vista della tecnica legislativa definirei un « emendamento di pudore » per salvare — come abbiamo già detto in altre occasioni — quanto emerge dal primo articolo del decreto-legge, rendendolo coerente con il resto del testo. Come ha detto il collega Malentacchi, si tratta di una sorta di interpretazione autentica e non capisco perché essa sia necessaria relativamente a ciò che è già riconosciuto dai principi

generali del diritto. Se la stipula del contratto è avvenuta in base ad una determinata normativa, non capisco perché si debba sostenere di intervenire retroattivamente per sanare situazioni non sanabili in base ai principi generali del diritto.

Esprimeremo un voto favorevole su questo emendamento soppressivo del solo primo comma dell'articolo 1 perché, in tal modo, si eviterebbe almeno una contraddizione tra l'enunciazione in esso contenuta e tutto ciò che viene previsto nel resto del provvedimento. Si sostiene che non vi è illecito civile né penale e si sana, comunque, la situazione con un colpo di spugna, anche se, a nostro avviso, non si sarebbe dovuto procedere ad alcuna interpretazione perché tutto ciò è già insito nella norma di carattere generale del nostro ordinamento. Per quale motivo si deve riconoscere che la situazione, in base alla normativa vigente al momento, era corretta e poi imporre nuove misure? Vi è una contraddizione enorme — lo ripeto — tra il primo comma dell'articolo 1 e il resto del provvedimento e, per queste motivazioni, invito ad esprimere un voto favorevole sull'emendamento Giordano 1.48. Ciò consentirà, peraltro, di « salvare la faccia » di un provvedimento che tutto è fuorché giuridicamente corretto nel testo proposto all'attenzione dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Veltri. Ne ha facoltà.

ELIO VELTRI. Presidente, a conferma di quanto ho detto ieri nel mio intervento, esprimerò voto favorevole sull'emendamento Giordano 1.48.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Guarino. Ne ha facoltà.

ANDREA GUARINO. Presidente, per le motivazioni che già ho esposto, annuncio che su questo emendamento esprimerò un voto in dissenso del mio gruppo.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Giordano 1.48, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Collega, tolga la scheda che non le interessa, per piacere!

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	430
<i>Votanti</i>	422
<i>Astenuti</i>	8
<i>Maggioranza</i>	212
<i>Hanno votato sì</i>	196
<i>Hanno votato no</i>	226

Passiamo alla votazione dell'emendamento Molgora 1.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Molgora. Ne ha facoltà.

DANIELE MOLGORA. Presidente, il mio emendamento intende porre rimedio a quello che potrebbe rivelarsi un problema costituzionale di questo decreto-legge. Propongo di anteporre all'affermazione contenuta nel comma 1 dell'articolo 1 (gli interessi usurari devono essere riferiti al momento in cui è stipulato il contratto e non al momento del pagamento) la frase « A decorrere dal 1° gennaio 2001 ». Non discutiamo se il tasso debba essere considerato usurario nel momento in cui viene stipulato il contratto o nel momento del pagamento, ma contestiamo che si voglia dare una veste retroattiva a questa che non è un'interpretazione, ma una sostanziale modifica dell'attuale legge. Si vuole far passare per interpretazione autentica quella che è, in realtà, una modifica della legge attuale.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
LORENZO ACQUARONE *(ore 11)*.

DANIELE MOLGORA. Non si può innovare approvando una legge con effetto

retroattivo e, in base ad una recente sentenza della Corte costituzionale, la n. 525 del 2000, non si possono effettuare interpretazioni autentiche con effetto retroattivo. Non possiamo pensare che la conversione di questo decreto-legge possa risolvere problemi giuridici perché vi sarà un enorme contenzioso che si trascinerà ancora per anni. La responsabilità di tutto ciò dovrà essere addebitata a questo Governo.

Vogliamo evitare che si determini un enorme numero di giudizi e di sentenze, ancora prima di giungere ad un orientamento definitivo. Chiediamo, quindi, che quanto scritto nel primo comma abbia effetto a partire dal 2001 e che per gli anni compresi fra il 1997 ed il 2000 si applichi *tout court* la legge n. 108 del 1996; in sostanza, chiediamo che in via interpretativa si possa applicare il « tasso soglia », considerando usurari i tassi che lo superano. Mi rendo conto che ciò significherebbe modificare l'attuale orientamento del Governo, ma riteniamo che un intervento di questo tipo eviterebbe notevolissimi problemi alle banche e, soprattutto, a coloro che hanno utilizzato il finanziamento; si tratta di una questione di giustizia. Se la legge del 1996 non prevedeva norme transitorie né disposizioni per i contratti in corso, significa che doveva essere applicata anche a questi ultimi. Di conseguenza, l'intervento di cui stiamo discutendo oggi può avere efficacia solo dal 2001.

In realtà, il Governo sta facendo una forzatura esclusivamente per venire incontro ai suoi amici delle banche, agli amici del grande capitale, che questo Governo ha sempre tutelato (*Applausi dei deputati dei gruppi della Lega nord Padania e di Forza Italia*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Molgora 1.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti	432
Votanti	429
Astenuti	3
Maggioranza	215
Hanno votato sì	200
Hanno votato no	229

Passiamo all'emendamento Viale 1.2.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Conte. Ne ha facoltà.

GIANFRANCO CONTE. Signor Presidente, su questo emendamento noi siamo in grande imbarazzo perché il gruppo di Forza Italia ha proposto una soluzione diversa da quella suggerita dagli altri gruppi della Casa delle libertà. Noi abbiamo sempre voluto ribadire il principio che non era necessario un intervento dirigitico dello Stato e che si poteva e si doveva intervenire in termini diversi; d'altra parte, non disquisirò qui sui temi cari a Jeremy Bentham, che non è il proprietario della J&B ma un economista che, già molti anni fa, parlava di usura.

Considerata l'esistenza di tale differenziazione di posizioni, riteniamo necessario ritirare l'emendamento Viale 1.2, di cui sono cofirmatario, affinché la Casa delle libertà abbia una posizione unica sul decreto-legge in esame: coerentemente e responsabilmente, pertanto lo ritiriamo (*Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza nazionale*).

PRESIDENTE. L'emendamento Viale 1.2 s'intende pertanto ritirato.

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Bono 1.3 e Molgora 1.4.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bono. Ne ha facoltà.

DANIELE MOLGORA. Presidente, avevo chiesto la parola prima io!

PRESIDENTE. No, onorevole Molgora, il primo a chiedere di parlare è stato l'onorevole Bono, lei interverrà subito dopo.

Prego, onorevole Bono.

NICOLA BONO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che su questo punto sia necessaria una particolare attenzione da parte del Governo, dei colleghi della maggioranza ed anche di qualche collega della Casa delle libertà, che su tale questione manifesta ancora perplessità; mi riferisco, in modo particolare, al collega Guarino, che ha fatto un intervento che in parte non condivido.

Collegli, arriviamo al punto di affermare in una legge che, a distanza di cinque anni, si interpreta in maniera autentica la volontà del legislatore del 1996, cambiando completamente l'impostazione della legge sull'usura e spostando il momento della consumazione del reato dal pagamento degli interessi alla stipula del contratto. Questo lo facciamo senza tenere conto che siamo costretti ad intervenire con una legge parziale su di una materia che non avrebbe mai dovuto essere trattata con legge! Stiamo quindi intervenendo con legge su di una situazione eccezionale, determinata da un atteggiamento incomprensibile e non corretto del sistema creditizio italiano, per sanare tale comportamento non corretto. Non solo, ma abbiamo chi si solleva in quest'aula a difendere la sacralità dei contratti! Cerchiamo allora d'intenderci.

Nel momento in cui nel 1996 scattò la legge sull'usura era già stato avviato il processo di convergenza di Maastricht a seguito del quale non era prevedibile, ma certo, che si sarebbe arrivati ad una riduzione nel tempo dei tassi d'interesse. Nel corso degli anni i tassi d'interesse effettivamente sono stati rideterminati al ribasso e, in alcuni casi, addirittura sono andati al di sotto addirittura di oltre la metà dell'entità precedente!

Le banche, davanti a questo dato, non hanno assunto alcun comportamento conseguente; hanno mantenuto i tassi preesistenti trincerandosi dietro al mutuo a tasso fisso ed oggi quindi siamo costretti ad intervenire a seguito di una sentenza della magistratura per sanare una situazione che naturalmente avrebbe dovuto

essere regolata dal mercato. Non voler ammettere questo, non voler ammettere che i clienti sono stati messi nell'impossibilità di chiedere la rideterminazione dei tassi perché le penali glielo impedivano, è come dire che esiste una situazione nel nostro sistema creditizio che è solo ed unicamente a favore di una parte contraente: l'altra deve soccombere.

Nel momento in cui l'intervento della magistratura ha posto il problema di farsi carico delle esigenze del contraente più debole, si risponde che si deve salvaguardare il contratto; che vi è il principio generale del diritto; che vi è il dovere di salvaguardare le norme che presiedono alla regolamentazione dei rapporti tra i soggetti giuridici!

Dico di più: perché il nostro emendamento va nella direzione di confermare il momento del pagamento come momento nel quale scatta il reato?

PRESIDENTE. Onorevole Bono, deve concludere!

NICOLA BONO. Mi avvio alla conclusione sottolineando semplicemente che, con questa norma, rischiamo di azzerare tutti i processi di usura che sono stati instaurati negli ultimi anni, perché la legge verrà utilizzata per invocare la non punibilità degli usurai! Ora, noi ammettiamo che vi possa essere una valutazione diversa in ordine al tempo, ma occorre procedere ritoccando la legge n. 108 del 1996 e non introducendo una norma che svuota di contenuto quella legge e ha altra finalità, quella di salvaguardare e di sanare una situazione che favorisce solo gli istituti di credito.

PRESIDENTE. Onorevole Bono, adesso deve concludere!

NICOLA BONO. Queste sono le ragioni per le quali raccomandiamo nuovamente all'Assemblea di votare a favore del mio emendamento 1.3.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Molgora. Ne ha facoltà.

DANIELE MOLGORA. Presidente, il nostro emendamento 1.4, identico all'emendamento Bono 1.3, prevede una modifica sostanziale del testo nel senso che, trovandoci di fronte a contratti che riguardano sostanzialmente prestazioni di servizio, intendiamo fare riferimento al momento del pagamento e non a quello della pattuizione.

Vorrei fare una riflessione sul testo attualmente in discussione, che noi vogliamo emendare. Affermare che — per verificare se il tasso sia o meno usurario — si deve considerare il momento della pattuizione, è una decisione pericolosa anche in considerazione del fatto che questa legge riguarderà non soltanto gli istituti bancari, ma anche tutti i contratti di finanziamento. Potrebbero quindi esservi dei contratti posti in essere da soggetti « non legittimati » — lo dico tra virgolette — che potrebbero sostanzialmente innescare meccanismi di incremento dei tassi nel corso del finanziamento stesso. Si potrebbe, quindi, aggirare sostanzialmente la norma del tasso-soglia. Sulla base di quanto ha affermato anche la Corte di cassazione, trattandosi di contratti che hanno un'esecuzione continuata, non è possibile fare riferimento alla considerazione se siamo o non siamo nella legge, dal punto di vista civilistico, soltanto nel momento della pattuizione e ritenere poi, se il finanziamento dura diversi anni, che il contratto sia esentato dal rispetto di qualsiasi soglia o di qualsiasi limite. È quello che sostanzialmente è avvenuto in questi anni. Noi ci troveremo così di fronte ad una palese ingiustizia e ad una palese iniquità, anche perché sappiamo che nell'arco degli anni si verificano delle fluttuazioni dei tassi. Data la fluttuazione dei tassi, ponendo un limite, il tasso-soglia, non va ad incidere sulla regolarità dei mutui a tasso fisso, perché comunque i mutui a tasso fisso che rimasero sempre al di sotto del tasso-soglia non avrebbero comunque problemi. Ci sarebbero dei contratti con tasso fisso condizionati esclusivamente dal tasso-soglia che è previsto dalla legge e che può intervenire perché, nell'arco di dieci o

vent'anni, potrebbe non essere necessario ridurre al tasso-soglia un tasso fisso. Anche le interpretazioni che vengono date per cui una norma di questo tipo farebbe morire l'istituto dei contratti a tasso fisso a mio avviso non ha fondamento. Questa norma che noi poniamo interpreta nel senso dovuto, nel senso di equità, la legge antiusura n. 108 del 1996 (*Applausi dei deputati del gruppo della Lega nord Padania*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Bono 1.3 e Molgora 1.4, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti	424
Votanti	327
Astenuti	97
Maggioranza	164
Hanno votato sì	118
Hanno votato no	209

Passiamo alla votazione dell'emendamento Giordano 1.49.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Leone. Ne ha facoltà.

ANTONIO LEONE. Signor Presidente, capisco anche, forse, il motivo per cui l'onorevole Malentacchi e l'onorevole Bonato non intervengono. È vero che il tentativo di aggiustare, tra virgolette, quello che è questo nefando comma 1 dell'articolo 1 è portato all'esasperazione al punto tale da ritenere che sopprimendo da « nel momento in cui » fino alla fine del comma potesse risolversi qualcosa. Benché favorevoli agli emendamenti precedenti presentati dagli onorevoli Malentacchi e Bonato, su questo esprimeremo invece un voto contrario perché si tratta di una volgarissima superfetazione. Infatti,

nel momento in cui si dice che ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815 del codice civile si applicano i limiti previsti dalla legge mi pare che si dica una cosa talmente ovvia e scontata che non ha bisogno — per un'Assemblea che dovrebbe essere seria nella normazione — di essere portata all'attenzione dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Giordano 1.49, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	432
<i>Votanti</i>	422
<i>Astenuti</i>	10
<i>Maggioranza</i>	212
<i>Hanno votato sì</i>	50
<i>Hanno votato no</i> .	372).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Veltri 1.6, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	440
<i>Votanti</i>	304
<i>Astenuti</i>	136
<i>Maggioranza</i>	153
<i>Hanno votato sì</i>	51
<i>Hanno votato no</i> .	253).

Onorevole Contento, accetta l'invito al ritiro del suo emendamento 1.5?

MANLIO CONTENUTO. Accolgo l'invito al ritiro del mio emendamento 1.5, il cui

contenuto sarà trasfuso in un ordine del giorno, e chiedo di esporre brevemente le motivazioni.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANLIO CONTENUTO. Con il mio emendamento avevo sottoposto all'attenzione dell'Assemblea alcune questioni rilevanti in materia di applicazione della legge sull'usura: quella legge, infatti, ha costruito il nuovo reato, in larga misura rinviando ad una soglia che scatta automaticamente, e ha dato la possibilità al magistrato inquirente di riconoscere la sussistenza del reato al momento del superamento di quella soglia.

Che cosa accade, però, attualmente? Tramite il Ministero del tesoro, a cui è rimessa la valutazione e quindi l'indicazione dei tassi, si interviene con una classificazione delle operazioni che normalmente avvengono nei mercati finanziari e bancari tramite operatori cosiddetti istituzionali. Ebbene, in base alle statistiche a disposizione, l'attività della magistratura rappresenta una minima parte della casistica relativa all'applicazione della legge sull'usura. Questo per una ragione molto semplice: non vi è la fissazione di una soglia residuale per tutte le operazioni che non rientrano nella classificazione fatta dal Ministero del tesoro.

Il mio emendamento, quindi, aveva lo scopo di individuare, di suggerire un'alternativa che permettesse automaticamente l'identificazione di una soglia per le cosiddette operazioni residuali, superata la quale ai magistrati inquirenti era permesso di raggiungere la determinazione dell'esistenza del reato in via automatica, così come avviene per le altre operazioni finanziarie e bancarie che sono attualmente oggetto del decreto del Ministero del tesoro.

Ci rendiamo conto che questo dibattito avrebbe comportato, magari nella sede opportuna che è quella della Commissione giustizia, un approfondimento delle questioni che sono indubbiamente rilevanti per l'applicazione della legge; tuttavia, ciò

avrebbe determinato lo slittamento di un provvedimento che, per quanto contestato da Alleanza nazionale, è indubbiamente atteso da molti consumatori italiani.

Pertanto, sottoporremo al Governo la questione attraverso un ordine del giorno, ben sapendo che l'esigenza manifestata non solo va incontro alle necessità espresse della magistratura, chiamata ad applicare la legge sull'usura ma addirittura cerca di colpire, con un'azione di contrasto efficace, i veri casi di usura, che purtroppo oggi sono rimessi alla valutazione prudente del magistrato e comportano spesso costose consulenze tecniche.

Speriamo che il Ministero possa intervenire nelle maglie della legge per dare una soluzione ad un problema che non solo potrebbe venire incontro all'attività della magistratura ma — lo ripeto — che potrebbe diventare anche uno strumento efficace di contrasto al fenomeno grave dell'usura.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Contento.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Bono 1.7.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bono. Ne ha facoltà.

NICOLA BONO. Alleanza nazionale, fin dall'inizio della vicenda relativa ai mutui usurari, ha sottolineato la necessità di raggiungere una soluzione equilibrata fra l'esigenza di farsi carico delle legittime aspettative di indennizzo da parte dei clienti che dal 1997 (anno di entrata in vigore della legge n. 108) fino al 2000 compreso sono stati sottoposti a mutui con tassi d'interesse che erano al di sopra della soglia e, contemporaneamente, l'esigenza di non penalizzare e mettere in discussione l'equilibrio del sistema creditizio che, ovviamente, non avrebbe potuto tollerare dei carichi superiori a quelli che oggettivamente erano prevedibili.

Inseguendo questi due obiettivi, nel momento in cui la politica è stata costretta ad intervenire su una questione che avrebbe dovuto trovare naturale soluzione se vi fosse stato, da parte del

sistema creditizio, un atteggiamento più aperto e più responsabile rispetto alle problematiche, abbiamo individuato un percorso che, tra l'altro, è in linea con l'attuale normativa che disciplina il sistema creditizio.

Infatti, il decreto legislativo n. 385 del 1993 in materia bancaria e creditizia definisce una serie di procedure che presiedono al governo dell'economia creditizia. In modo particolare, il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio è l'organismo che avrebbe dovuto attivarsi, prima ancora della legge, sul piano squisitamente amministrativo, al fine di trovare forme di collaborazione tra banche e clienti e superare, di fatto, con una trattativa, non solo la questione della determinazione dei tassi di sostituzione, ma anche e soprattutto l'equo indennizzo per il pregresso.

Con l'emendamento in esame si intende spostare totalmente l'impostazione del decreto-legge, che, così com'è, impone tassi di sostituzione e percorsi prefabbricati sul piano esclusivamente della volontà politica, cercando di portarla sul terreno dell'intervento del Governo, del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio come soggetto arbitro, regolatore e, semmai, risolutore laddove non venisse raggiunto un accordo, in collaborazione con l'ABI e le associazioni rappresentative dei clienti e dei consumatori.

In buona sostanza, riteniamo che i guadagni ottenuti dagli istituti di credito negli anni che vanno dal 1997 in poi, guadagni illeciti, costituiti dalla differenza fra il tasso praticato e il tasso soglia, stabilito dalla legge n. 108, non avrebbero dovuto essere integralmente restituiti, ma opportunamente determinati in ordine alla forfettizzazione di una cifra ritenuta equa come indennizzo. Inoltre, al fine di evitare di mettere in discussione l'equilibrio della tenuta del sistema bancario, essi avrebbero dovuto essere restituiti in un lasso di tempo ragionevole. Non ammettiamo che, ad esempio, anche dal punto di vista terminologico, si dica che il provvedimento costerà alle banche 3.900 miliardi, punto sul quale si è soffermato

questa mattina anche il ministro Visco; non si può parlare di costi, semmai di minori ricavi.

PRESIDENTE. Onorevole Bono, deve concludere.

NICOLA BONO. Concludo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Bono, lei sfora abitualmente!

NICOLA BONO. Signor Presidente, questa mattina...

PRESIDENTE. Onorevole Bono, il suo intervento è concluso.

NICOLA BONO. Signor Presidente, le stavo spiegando che questa mattina...

PRESIDENTE. Onorevole Bono, si deve regolare sui tempi: lei non può essere l'unico a raddoppiarli a suo piacimento. Siamo amici, ma lei non può esagerare (*Commenti - si ride*).

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Molgora. Ne ha facoltà.

DANIELE MOLGORA. Signor Presidente, desidero chiarire, molto brevemente, la posizione dei deputati del gruppo Lega nord Padania sull'emendamento Bono 1.7, che, se ci convince dal punto di vista delle motivazioni, non ci convince dal punto di vista delle modalità di attuazione. I deputati del nostro gruppo si asterranno dal voto sull'emendamento in esame perché l'intervento non dovrebbe essere effettuato dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, ma da un altro istituto, quale la Banca d'Italia. Quest'ultima, purtroppo, ancora una volta, nella persona del governatore Fazio, in questa situazione, si è dimostrata assolutamente inadeguata e, invece di avere una posizione al di sopra delle parti cercando di contemperare le diverse esigenze e di risolvere il problema senza ricorrere a sentenze della Corte di cassazione, ha letteralmente tenuto « le bra-

ghe » a tutto il sistema bancario. A nostro avviso, ciò è inaccettabile e riteniamo che la Banca d'Italia, questa sì, dovrebbe essere richiamata dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio a svolgere i propri compiti istituzionali.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bono 1.7, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti	437
Votanti	341
Astenuti	96
Maggioranza	171
Hanno votato sì	108
Hanno votato no	233

Passiamo alla votazione dell'emendamento Viale 1.8.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Conte. Ne ha facoltà.

GIANFRANCO CONTE. Signor Presidente, si tratta di un emendamento molto lungo che comprende sostanzialmente tutta la posizione del gruppo di Forza Italia sul provvedimento all'esame della Camera.

Siamo di fronte ad una legislazione abbastanza « schizzata ». Purtroppo si tratta di una costante, che va fatta risalire al primo Governo Amato del 1992 e che ora si presenta nuovamente con il Governo attuale. Nel 1992 la svalutazione della lira determinò effetti sui consumatori, perché portò fuori mercato i mutui in ECU. Ci trovavamo allora in una situazione totalmente opposta a quella attuale, in quanto la svalutazione della lira costrinse il Parlamento ad intervenire nei confronti dei mutui in ECU, che erano stati stipulati dai consumatori per lucrare sul differenziale esistente tra la lira e l'ECU, anche sotto il profilo dei tassi. Ma

quella volta, invece di adottare un intervento di questo tipo, si provvede a facilitare in qualche modo la ricontrattazione dei mutui.

Questo è il punto centrale del provvedimento. Era necessario un intervento del Governo in questa materia? Noi crediamo di no o, per lo meno, riteniamo che il Governo sarebbe dovuto intervenire utilizzando un'altra strada, perché non è sicuramente accettabile ciò che è stato fatto dall'ABI che, con molta leggerezza ed anche con un po' di supponenza, riteneva che il problema non sarebbe stato affrontato dal Governo e pensava di poter continuare ad utilizzare i mutui a proprio favore lucrando sulle differenze.

In questo senso la nostra posizione non può che essere uguale a quella dei nostri colleghi della Casa delle libertà. Riteniamo che sia mancato l'intervento del Governo, che avrebbe dovuto utilizzare la *moral suasion* per costringere il sistema bancario ad aprire nuovamente le contrattazioni con i mutuatari e, quindi, addivenire ad una soluzione che non poteva essere di tipo dirigistico.

La soluzione adottata dal Governo non ci vede d'accordo perché avrà profonde ricadute sul sistema creditizio in generale e sul sistema Italia. Infatti, quando le banche straniere si avvicinano al sistema creditizio italiano e, più in generale, al sistema finanziario, lo fanno con molta circospezione considerando che abbiamo l'abitudine di intervenire sui mercati con questo tipo di provvedimenti e, quindi, in qualche modo impediamo alle parti di arrivare ad una contrattazione libera. Il mutuo a tasso fisso è una scelta del consumatore, del mutuatario, perché naturalmente esso permette di stabilire in misura fissa la restituzione del capitale, ma vi sono altre forme di mutuo.

Oggi il Governo ci viene a dire — ciò è abbastanza divertente e mi dispiace che il ministro Visco sia andato via — che sostanzialmente la questione posta nell'emendamento presentato da Forza Italia dovrebbe essere poi affrontata dalle banche e dalle associazioni dei consumatori. Allora, perché non farlo prima? Perché

intervenire con questo meccanismo, che mi ricorda molto quello dell'equo canone? Siamo passati dall'equo canone all'«equo mutuo». Quanto è equo questo mutuo?

Considerando il fatto che ci troviamo in una situazione di tassi discendenti e che quindi interveniamo fissando un tasso soglia per coloro che hanno contratto un mutuo per la prima casa ad un tasso dell'8 per cento, per esempio, mi chiedo se fra qualche mese saremo costretti — visto che i tassi stanno scendendo — ad intervenire nuovamente perché il tasso fissato sarà troppo alto.

Forse si sarebbe potuti intervenire facilitando, per esempio, la stipula di nuovi mutui in sostituzione del precedente, come previsto nel comma 2 del nostro emendamento, ovvero esentando da imposte, tassi e diritti, gli emolumenti ipotecari, gli onorari notarili, ovvero incidendo sulla detraibilità degli interessi pagati per il periodo 2000-2001 o aumentando il limite massimo di 7 milioni di lire della detraibilità e aggiungendo a quel limite massimo la possibilità di detrarre le spese pagate per l'estinzione dei mutui. Si sarebbe potuto prevedere di detrarre gli oneri notarili relativi all'iscrizione di ipoteca ovvero intervenire nei confronti delle banche aumentando la deducibilità degli oneri causati dai differenziali della contrattazione dei mutui. Tutto questo poteva essere fatto ma non è stato fatto; si è preferito seguire strade diverse che ci inducono ad una posizione contraria al provvedimento in esame e al Governo che l'ha proposto.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole De Benetti. Ne ha facoltà.

LINO DE BENETTI. Prendo la parola per l'unica dichiarazione di voto che intendo fare per annunciare che i deputati Verdi voteranno convintamente contro l'emendamento Viale 1.8, i cui fini — mi rivolgo all'amico Conte che è appena intervenuto — sono completamente opposti a quelli proclamati dall'opposizione sia

al Senato sia qui alla Camera. Le agevolazioni previste nell'emendamento sono a carico del fisco, quindi dello Stato, quindi del cittadino consumatore, quindi non si può affermare che le banche non vogliono sostenere il costo relativo al mancato ricavo (penso ai cosiddetti lucri cessanti) e poi chiedere che questi minori ricavi siano a carico dello Stato. Voi giocate su due tavoli dal punto di vista politico. Prima ho ascoltato la vostra lezione sul comportamento dei Verdi, però voglio chiarire che esso non è mai stato strumentale ma è stato sempre di sostegno alle battaglie dei consumatori. Noi abbiamo approvato un provvedimento urgente che restituisce alle famiglie mutuarie, per prestiti fino a 150 milioni, una cifra che oscilla tra i 2 milioni e mezzo e i 4 milioni; non accettiamo però che i cosiddetti oneri mancati delle banche siano a carico dello Stato e quindi dei cittadini.

Tra l'altro sostenete che questo provvedimento non avrebbe dovuto neppure essere presentato e che avrebbe dovuto essere ricondotto alle sedi proprie e poi, quando ciò accade, volete che non si faccia nulla e che questo venga stabilito per legge. È davvero una contraddizione strumentale che vogliamo sottolineare e ci chiediamo come risponderete ai cittadini quando si domanderanno il motivo di una proposta che fa torto ad un'opposizione che avrebbe dovuto avere qui dentro un comportamento molto più serio (*Applausi dei deputati dei gruppi misto-Verdi-l'Ulivo e dei Democratici di sinistra-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Leone. Ne ha facoltà. Le ricordo che ha un minuto a disposizione.

ANTONIO LEONE. Voglio ricordare al collega De Benetti come si comportò questa maggioranza a proposito degli ECU perché, quando si parla di due tavoli, si può parlare di due stanze diverse, visto che i tempi sono cambiati. Mi pare che, quanto a doppiezza di tavoli, non ci debbano essere impartite lezioni. Quello che abbiamo sostenuto sempre...

ELIO VITO. Le elezioni!

PRESIDENTE. Onorevole Vito, le ripetizioni si danno fuori dell'aula, non in aula!

ANTONIO LEONE. Signor Presidente, mi consenta di dirglielo scherzosamente: è lei il provocatore.

PRESIDENTE. No, è che conosco i vostri rapporti. Prego, onorevole Leone.

ANTONIO LEONE. Come stavo dicendo, nel momento in cui si ritiene di — diciamo così — « spalmare » tutto quel che viene rimborsato ai mutuatari su tutti i contribuenti, si commette un errore di base. Infatti, qualora non avvenisse la rinegoziazione, lo Stato non interverrebbe fiscalmente sul contratto. Al contrario, qualora si consentisse la rinegoziazione, sarebbe come mantenere in piedi quel contratto già stipulato e farlo perdurare in termini più legittimi, più consoni e moralmente più equi. Non si può, quindi, parlare di mancata erogazione fiscale in ordine ai nuovi mutui; infatti, non si tratta di nuovi mutui, ma di mutui che rappresentano la prosecuzione di precedenti.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Viale 1.8, non accettato dalla Commissione né dal Governo e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti	422
Votanti	420
Astenuti	2
Maggioranza	211
Hanno votato sì	196
Hanno votato no	224).

Chiedo ai presentatori se accedano all'invito rivolto loro a ritirare l'emendamento Giordano 1.50.

GIORGIO MALENTACCHI. Signor Presidente, la richiesta di sopprimere le parole « non agevolati » riguarda una platea vastissima di cittadini, che hanno contratto mutui a tasso fisso con gli istituti di credito in periodi in cui i tassi di interesse vigenti sul mercato erano largamente superiori all'attuale tasso di usura e in cui l'inflazione viaggiava oltre il 15 per cento annuo. Pertanto, in quell'epoca, gli enti locali che intendevano facilitare l'accesso alla prima casa di abitazione avevano consentito una serie di agevolazioni per ridurre il costo di tali investimenti: si trattava, perlopiù, di interventi marginali che riducevano di pochi punti percentuali gli elevati tassi allora applicati.

Signor Presidente, si è trattato di un intervento meritevole, che rischia però ora di trasformare quella che era stata concepita come una agevolazione in un danno per una fascia non indifferente di cittadini. Infatti, un abbassamento del tasso di interesse (applicato al mutuo concesso all'epoca) di un punto percentuale per un periodo di tempo limitato (ad esempio, i primi cinque anni di durata del mutuo) rischia di diventare causa impedita alla riduzione significativa per tali particolari categorie di mutui.

Accade così che persone che hanno beneficiato del contributo regionale o comunale (ancorché marginale) e pagano oggi tassi di interesse al 15 o 16 per cento, ben superiori alla soglia di usura (esattamente il doppio di quanto previsto al comma 3 dell'articolo in esame), sarebbero escluse dalla possibilità di riduzione del tasso di interesse loro applicato, in quanto rientrerebbero nella categoria dei finanziamenti agevolati.

Ritengo, dunque, che una tale affermazione di principio sia condivisibile, ma debba essere coniugata con la realtà effettiva: i tassi di interesse al 16 per cento restano comunque, secondo noi, esosi!

Pur sapendo che sarà ben difficile che l'emendamento Giordano 1.50 possa essere approvato, sarei favorevole ad accedere alla richiesta di ritiro formulata dal relatore, a condizione che vi sia una ferma volontà da parte del Governo e della maggioranza di correggere tale increscioso aspetto. In tal caso, saremmo favorevoli a trasfondere i contenuti dell'emendamento in un ordine del giorno che impegni il Governo a fornire — mediante gli strumenti tecnici che riterrà opportuni — l'interpretazione vera del legislatore sulla locuzione « non agevolati » di cui al comma 2. Chiedo, dunque, che il Governo si esprima in proposito, in modo da valutare l'opportunità di presentare l'ordine del giorno di cui ho parlato.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIANFRANCO MORGANDO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Signor Presidente, confermo l'invito al ritiro dell'emendamento Giordano 1.50 formulato dal relatore; rilevo, altresì, la volontà del Governo di chiarire ed approfondire la questione e ricordo che abbiamo affrontato il problema, per lo meno in parte (anche se non ricordo i dettagli), nell'ambito della legge finanziaria per l'anno in corso.

Sull'interpretazione di quella norma il Governo, rispondendo ad un'interrogazione al Senato, ha fornito una sua versione tranquillizzante.

GIANFRANCO CONTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANFRANCO CONTE. Signor Presidente, se a fronte dell'invito a ritirare l'emendamento ed a presentare un ordine del giorno fosse venuta da parte del Governo l'anticipazione di un accoglimento di quell'ordine del giorno, avremmo rinunciato a fare nostro l'emendamento. Poiché, però, la posizione del Governo — e chiedo scusa all'amico Ma-

lentacchi — non è ben definita, dal momento che si rimanda la questione senza assumere un vero impegno sull'accoglimento dell'ordine del giorno, siamo costretti a fare nostro l'emendamento e ad insistere perché venga votato. Ci pare, ripeto, che il Governo dica genericamente « affronteremo », e così via.

Insomma, se l'ordine del giorno viene accolto pienamente rinunciamo senz'altro a fare nostro l'emendamento, ma se ciò non avviene lo faremo nostro e ne chiederemo la votazione.

PRESIDENTE. Onorevole Conte, l'intenzione di fare proprio l'emendamento deve essere formalizzata, per il suo gruppo, dall'onorevole Rubino, che vedo presente.

GIORGIO MALENTACCHI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIORGIO MALENTACCHI. Signor Presidente, vorrei che il sottosegretario si esprimesse chiaramente, altrimenti è evidente che non ritirerò l'emendamento.

GIANFRANCO MORGANDO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Il Governo accoglierà l'ordine del giorno, qualora venga presentato, ovviamente, nel senso che è stato indicato.

GIANFRANCO CONTE. Ma non come raccomandazione!

GIANFRANCO MORGANDO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Il Governo lo accoglierà pienamente e non come raccomandazione.

PRESIDENTE. Deduco che, a questo punto, l'onorevole Malentacchi ritiri l'emendamento e l'onorevole Conte non lo faccia proprio.

GIORGIO MALENTACCHI. Esatto, Presidente.

GIANFRANCO CONTE. Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Giordano 1.51.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Malentacchi. Ne ha facoltà.

GIORGIO MALENTACCHI. Signor Presidente, con l'emendamento in questione proponiamo di sopprimere un meccanismo che contraddice una legge dello Stato che definisce la determinazione del tasso di usura. Come si ricorderà, infatti, in base alla legge n. 108 del 1996, i tassi di interesse che superano del 50 per cento il tasso presente sul mercato corrente dei prestiti di uguale o analoga natura sono considerati usurari. In virtù di questo principio, il tasso oggi invalicabile per non essere catalogato nella categoria dei tassi usurari per i mutui a tasso fisso è pari al 10,395 per cento. Ebbene, in questo decreto è stato introdotto un meccanismo di determinazione del tasso di interesse basato sul valore medio per il periodo 1996-2000 dei rendimenti lordi dei buoni del tesoro poliennali con vita residua superiore ad un anno. Con questo meccanismo, a cui si aggiunge il punto e mezzo di percentuale indicato nel comma 2, si supera abbondantemente, signor Presidente, la soglia considerata di usura. Si ha così un effetto assolutamente non condivisibile in via di principio e di fatto, perché alcuni clienti dovrebbero corrispondere quote di ammortamento comprendenti saggi di interesse superiori a quelli considerati usurari in base ad una legge dello Stato. Sul serio si ritiene opportuno introdurre per legge l'usura di Stato, dopo che nei fatti si è affermata l'usura delle banche? Io non credo che sarebbe logico. Non pensate che stabilire un tasso massimo superiore all'attuale limite dell'usura lasci un varco spalancato ad ulteriori contese giudiziarie? Perché per difendere indebiti lucri delle banche si

devono calpestare le normali regole del diritto? È da stamattina che lo sto dicendo. Sono domande che non hanno risposte plausibili da parte della maggioranza che sostiene queste scelte, che a malapena nascondono un comportamento adagiato sulle esigenze bancarie. Questa è la nostra opinione, pertanto in un gesto di autonomia e di responsabilità credo si debba riaffermare un principio di giustizia sacrosanta e per questo, cari colleghi, vi invitiamo a votare a favore dell'emendamento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Molgora. Ne ha facoltà.

DANIELE MOLGORA. Signor Presidente, il nostro successivo emendamento è molto simile a quello in discussione, in più prevede soltanto di sopprimere anche il secondo periodo dello stesso comma.

Non capiamo per quale motivo debba esservi questa maggiorazione di un punto e mezzo percentuale. Se si considera che un determinato tasso debba essere modificato sulla base, sostanzialmente, dello spirito della legge n. 108 del 1996, non si comprende l'alchimia a cui il Governo è ricorso.

Non si capisce soprattutto per quale motivo si debba prevedere una maggiorazione dell'1,5 per cento rispetto al tasso previsto al comma 3. Sostanzialmente, si prevede con legge un tasso pari all'11,46 per cento per i soggetti di impresa e un tasso pari al 9,96 per cento per le persone fisiche, il quale si riduce all'8 per cento per i mutui fino a 150 milioni per l'acquisto della prima casa.

Ma un tasso di interesse è illegittimo dal punto di vista soggettivo o oggettivo? Questo è il problema. Se un tasso è oggettivamente illegittimo, non si capisce per quale motivo si debba operare una differenziazione a seconda dell'attività svolta dal soggetto che ha richiesto il finanziamento.

Su tale questione invitiamo l'Assemblea ad una maggiore riflessione, perché fissare il tasso di interesse all'11,46 per cento

vuol dire fissare un tasso comunque superiore al tasso soglia stabilito dalla legge. Anche in questo caso ci sembra che l'intervento del Governo sia assolutamente maldestro e che vada a favore dei soliti noti, vale a dire delle solite banche (*Applausi dei deputati del gruppo della Lega nord Padania*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Guarino. Ne ha facoltà.

ANDREA GUARINO. Signor Presidente, non si comprende l'ostilità della maggioranza nei confronti degli emendamenti Giordano 1.51 e Molgora 1.9. Infatti, ci si è avviati sulla strada del dirigismo, rinunciando ad adottare il meccanismo fisiologico di favorire la rinegoziazione dei tassi, affidandosi al mercato (questa maggioranza ha sempre affermato di avere grande fiducia nel mercato e di considerarlo uno strumento di sviluppo sociale): si è così fissato di imperio il tasso di sostituzione dei vecchi mutui. Tuttavia, in base a questa logica, non mi sembra abbiano torto gli onorevoli Giordano e Malentacchi. Ritengo infatti che sia sbagliata la logica, ma, nel momento in cui viene accettata, non si riesce a capire per quale motivo si debba aggiungere un punto e mezzo da una parte o sottrarre un punto e mezzo dall'altra, differenziando le situazioni. Considero le osservazioni svolte dall'onorevole Molgora altrettanto corrette.

A questo punto, quindi, sorge il sospetto — a parte quelli di fondo sulla reale fondatezza della tanto conclamata fiducia al mercato di gran parte della maggioranza — che in tutta questa operazione si sia voluta cavalcare, anche se con una certa cautela, la tigre delle associazioni dei consumatori. Sappiamo che ci sono molte associazioni di consumatori rispettabili, utili ed indispensabili, ma non è un mistero — l'ho già detto in altre occasioni — che ve ne siano altre molto meno rispettabili. Si tratta di organizzazioni istituzionalizzate quasi di ricatto, di dubbia base rappresentativa, ma di grande

visibilità e aggressività. Il sospetto viene avvalorato se solo si leggono altri emendamenti di identico tenore che seguono quello al nostro esame, soprattutto conoscendo i presentatori, che sappiamo essersi posti in un certo modo rispetto al problema posto da alcune associazioni di consumatori, e ricordando altresì una storia non dissimile di violenza e di ricatto nelle origini politiche di qualcuno. Come dicevo, sorge il sospetto che in tal modo sia stata sacrificata anche la coerenza della logica che si è voluto maldestramente scegliere per dare un contenuto qua e là, consentendo a qualcuno, in definitiva, da un lato, di strumentalizzare le legittime aspirazioni dei consumatori a veder risolta la situazione e, dall'altro, di imbrigliare quelle che possono essere considerate più utili e più strumentali.

Pertanto, sarei spiritualmente d'accordo con quanto richiesto con gli emendamenti Giordano 1.51 e Molgora 1.9, ma non riesco ad esprimere un voto favorevole perché non ne condivido la logica sottostante. Apprezzo tuttavia la loro coerenza che mette in luce l'incoerenza dell'impianto generale di questo provvedimento che, a mio avviso, è sciagurato.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Veltri. Ne ha facoltà.

ELIO VELTRI. Presidente, prendo la parola adesso perché l'emendamento che stiamo esaminando è simile al mio emendamento 1.27.

Non capisco per quale ragione sia necessario maggiorare di un punto e mezzo il tasso previsto al comma 3, determinando in questo modo un tasso tipicamente usurario: è stato ricordato che esso è dell'11,46 per cento e quindi superiore al tasso di usura, che è del 10,395 per cento. Questo provoca un appesantimento dei bilanci di artigiani, commercianti e piccoli imprenditori, che si vedrebbero costretti a pagare un tasso di usura: stiamo approvando un provvedimento legislativo che viola una legge dello Stato.

MAURO AGOSTINI, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO AGOSTINI, *Relatore*. Presidente, io non sto intervenendo in questa discussione, ma francamente una considerazione devo farla: non possiamo essere accusati, nello stesso tempo e nello stesso momento, una volta di favorire e di tutelare i poteri forti e un'altra volta di aver fatto più di quello che hanno chiesto le associazioni dei consumatori.

Questo è un punto cruciale del provvedimento e mi stupisco che non si capisca la ragione per cui vengono differenziati i soggetti economici dalle famiglie. Si tratta di una ragione sostanziale, intanto di giustizia equitativa e poi gestionale, perché le famiglie non hanno avuto alcuna possibilità di compensare gli effetti della riduzione dei tassi che si sono determinati a seguito dell'ingresso dell'Italia nell'euro, mentre si ritiene — lo stiamo toccando con mano — che le imprese abbiano avuto la possibilità di compensare su altri versanti la riduzione dei tassi di interesse e che, gestendo bene la liquidità, abbiano utilizzato, come generalmente avviene e chi sta nelle imprese sa bene che è così, un duplice strumento nella gestione dell'indebitamento: lo strumento a tasso fisso e quello a tasso variabile. Con quest'ultimo le imprese hanno avuto un beneficio significativo grazie — vorrei ricordarlo a voi, cari signori dell'opposizione — alla politica economica che questo Governo ha portato avanti, non certo per quanto è stato fatto da altri. Esse peraltro verrebbero successivamente beneficiate anche da un intervento sui tassi fissi. Ci sembra che questa soluzione non stia in piedi: ovviamente l'innalzamento di un punto e mezzo percentuale consente di fare un intervento vero sui soggetti famiglie, che pagano oggi un tasso di interesse dell'8 per cento, quindi quasi un tasso di mercato.

Capisco l'imbarazzo dell'opposizione, ma bisognerà prendere atto del fatto che questo provvedimento dà certezza ai mer-

cati creditizi e va certamente nell'interesse dei consumatori (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bono. Ne ha facoltà.

NICOLA BONO. Signor Presidente, prometto che rispetterò i tempi a mia disposizione, anche se è difficile, perché questo è un argomento particolarmente sentito che viene reso ancora più interessante dal dibattito che si sta svolgendo e, soprattutto, dall'intervento del relatore Agostini, il quale ha fatto un'affermazione apodittica, dicendo che la differenza tra il tasso di sostituzione tra i privati cittadini, da un lato, e le imprese e i professionisti, dall'altro, corrisponde ad una esigenza di correttezza economica, perché le imprese scaricano gli interessi (e quindi hanno un beneficio), mentre i privati non lo fanno.

Sarebbe interessante sapere a quali imprese si riferisca il collega Agostini, perché la norma, così come è concepita, distingue tra imprese in senso generale e professionisti. È noto che i professionisti non scaricano gli interessi...

MAURO AGOSTINI, Relatore. Io non ho detto questo! Non ho parlato della deducibilità.

NICOLA BONO. È noto che non tutte le imprese possono scaricare gli interessi, quindi è oggettivamente ingiusta ed ingiustificata la differenza di tasso tra soggetti privati e soggetti economici.

Ecco perché non sarei voluto intervenire prima, ma l'intervento di Agostini mi ha costretto a prendere la parola. Sarei voluto intervenire — ma, a questo punto, non lo farò più — sul mio emendamento 1.10 in cui si pone il problema dell'applicazione di una maggiorazione di mezzo punto e non di un punto e mezzo. Il punto e mezzo di differenziazione è un ulteriore regalo gratuito agli istituti di credito, che non ha alcuna giustificazione di ordine economico e tributario. Tutto questo testo è basato sul raggiungimento

di obiettivi e di accordi di carattere politico; non vi è nulla in questo decreto-legge che sia oggettivo, basato su calcoli comprensibili e collegati all'economicità delle scelte. Tuttavia, la parte relativa alla differenziazione dei tassi è sicuramente la più ingiustificata e, per questi motivi, i deputati di Alleanza nazionale esprimeranno voto favorevole sull'abolizione della dizione « un punto e mezzo percentuale ». Nel caso in cui dovessero essere respinti tutti gli emendamenti relativi a questo aspetto, inviterò ad esprimere voto favorevole sul mio emendamento 1.10, chiedendo al relatore una revisione ragionata delle sue valutazioni. Infatti, mezzo punto è congruo ai fini del calcolo ipotetico di deduzione di interessi.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Conte. Ne ha facoltà.

GIANFRANCO CONTE. Presidente, abbiamo espresso la nostra posizione durante l'esame dell'emendamento Viale 1.8. Dal momento che esso è stato respinto anche con qualche critica dell'amico De Benetti, ci attestiamo decisamente sulle posizioni espresse dai colleghi della Casa della libertà. Il collega Agostini parla di un paese che non c'è, di un'economia che non c'è, di una situazione delle imprese assolutamente dissimile da quella che egli va rappresentando. Vorrei ricordargli che in questo paese, nei primi anni novanta, soprattutto le banche fecero balenare negli imprenditori l'idea che si sarebbero potuti ottenere i finanziamenti previsti dalle leggi n. 517 e n. 67 con la promessa che il Governo sarebbe intervenuto. Il risultato fu che, negli anni novanta, ventinovemila imprese chiesero allo Stato finanziamenti per 2 mila miliardi; lo Stato terminò i fondi destinati alla legge n. 517; le imprese, nel frattempo, si erano indebitate con tassi attorno al 14-15,50 per cento e non ottennero una lira né gli storni sugli interessi pagati. Ventinovemila imprese si trovarono in una situazione di difficoltà e oggi ci si viene a dire che esse hanno i loro mezzi. Vi sono imprese che